

COPIA

PER UFFICIO IVA
IN CORSO DI ADEMPIMENTI

N. 3588 del Repertorio N. 754 della Raccolta

----- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatre, il giorno tre (3) del mese di luglio in Sparanise nel mio studio alla Via Graziadei n. 102. -----

Davanti a me dottor CORRADO de SANCTIS, Notaio in Sparanise, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, sono presenti: -----
senti: -----

- FALCO Francesco, nato a Vitulazio il giorno 20 ottobre 1942 ed ivi domiciliato, Via G. Carducci n. 31, pensionato, codice fiscale FLC FNC 42R20 M092B; -----

- DI FEBBRARO Pasquale, nato a Bellona il giorno 5 aprile 1965 ed ivi domiciliato, Via Trifisco n. 160, dipendente del Ministero della Difesa, codice fiscale DFB PQL 65D05 A755P; -----

- STELLATO Salvatore, nato a Bellona il giorno 1 maggio 1955 ed ivi domiciliato, Via Nazario Sauro n. 55, tornitore, codice fiscale STL SVT 55E01 A755O; -----

- DE CRESCENZO Luigi Gerardo, nato a Bellona il giorno 9 settembre 1959 ed ivi domiciliato, Via Luigi Pirandello n. 2, dottore commercialista, codice fiscale DCR LGR 59P09 A755L -----

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa concordie rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiedo di ricevere il presente atto costitutivo di associazione regolato dai patti che seguono. -----

PRIMO: E' costituita dai componenti tutti un'associazione senza scopo di



luogo denominata "DEA SPORT ONLUS", con sede in Bettona alla Via Regina Elena n. 28. L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

SECONDO: L'associazione, per quel che riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, è regolata dalle norme contenute nello statuto che, previa lettura da me Notaio datane, si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente firmato dai costituiti e da me Notaio.

TERZO - Vengono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, sino a revoca da parte dell'assemblea:

- FALCO Francesco, con le generalità sopra indicate, Presidente, cui spetterà anche la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, ed il potere di firma;

- DI FEBBRARO Pasquale e STELLATO Salvatore, con le generalità sopra indicate, Consiglieri.

I componenti nominati accettano contestualmente la carica.

QUARTO: Dichiarano i componenti che il patrimonio iniziale dell'associazione è di Euro ottocento (Euro 800) ed è costituito da contributi, di pari importo, già versati, prima di questo atto e nei modi di legge, da tutti gli associati.

Ciascun associato dichiara pertanto di aver versato la somma di Euro duecento (Euro 200).

QUINTO - Le spese di questo atto, e sue conseguenziali, come per legge.

Le parti ottengono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Richiesto il Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, unitamente all'allegato.

Da me scritto su un foglio in gran parte con mezzo elettronico ed in piccola parte a mano su due (2) pagine intere e quanto di questa terza.

Firmato: Falco Francesco - Di Febraro Pasquale - Stelliato Salvatore - Luigi Gerardo De Crescenzo - Corrado de Sanctis (sigillo).

Allegato "A" al n. 754 della raccolta.

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO.

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE - E' costituita l'associazione denominata "DEA SPORT ONLUS". L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

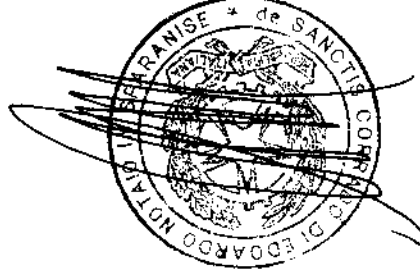
ARTICOLO 2: SEDE - L'associazione ha sede in Bellona alla Via Regina Elena n. 28.

ARTICOLO 3: DURATA - La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

ARTICOLO 4: SCOPO - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa svolge la sua attività nel settore dello sport dilettantistico e della solidarietà sociale, ed in particolare si propone di:

- promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica dello sport tra persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare bambini e minori in difficoltà, al fine anche



di creare occasioni di aggregazione nelle quali possano trovare terreno

fertile e svilupparsi principi positivi di lealtà, correttezza, aiuto reciproco; —

- organizzare e promuovere manifestazioni sportive di vario genere per i

medesimi soggetti; —

- prestare assistenza in genere ai bambini ed ai minori in difficoltà, anche attraverso la creazione e la gestione di strutture ricettive, nonché attraverso

l'assunzione di servizi di sostegno e di aiuto educativo; —

- prestare assistenza domiciliare agli anziani in condizioni economiche disagiate, ai malati ed ai disabili, al fine di migliorare le loro condizioni di vita; L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse, e comunque in via non prevalente. L'associazione potrà tuttavia compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al perseguimento del

suo oggetto, nei limiti di legge.

L'associazione può aderire a coordinamenti, associazioni ed in genere ad altri organismi, sia nazionali che internazionali, che perseguono fini consimili o complementari.

TITOLO II - ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - L'associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l'effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi, in particolare essi hanno il diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative organizzate dall'asso-

ciazione medesima e sono tenuti altresì a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, e le deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione. _____

Il numero degli associati è illimitato. _____

ARTICOLO 6: CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE. Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi ed intendono adoperarsi per conseguirli. _____

ARTICOLO 7: PROCEDURA DI AMMISSIONE. Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, indicando le proprie generalità ed obbligandosi a rispettare tutte le norme che disciplinano l'associazione. _____

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di adesione nella più assoluta libertà e senza necessità di motivare eventuali dinieghi, dando comunicazione scritta all'interessato delle proprie decisioni. _____

La delibera di ammissione del nuovo associato comporta l'ingresso a pieno titolo di quest'ultimo nell'associazione, per tutta la durata della stessa, e senza che siano consentite ammissioni temporanee. _____

Il nuovo associato dovrà versare la quota di ammissione fissata dal Consiglio di amministrazione. _____

ARTICOLO 8: RECESSO ED ESCLUSIONE. L'Associato che intende recedere deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio associativo in corso, purchè sia comunicata con almeno tre mesi di anticipo; diversamente il recesso avrà effetto con lo scadere dell'esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato. _____



L'esclusione dei singoli associati viene deliberata dall'Assemblea per inadempienza agli obblighi di versamento, oppure per altri gravi motivi. _____

_____ TITOLO III - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE _____

ARTICOLO 9: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - Il patrimonio

dell'associazione, costituito inizialmente dai contributi versati dai parteci-

panti all'atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato da: _____

- versamenti effettuati dai nuovi associati in sede di adesione; _____

- quote di iscrizione annuali all'associazione, che dovranno essere uguali per tutti gli associati; _____

- contributi liberamente erogati da persone fisiche e da enti, pubblici e privati; _____

- ulteriori versamenti a fondo perduto effettuati dagli associati; _____

- denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese lasciti testamentari e liberalità da chiunque effettuati. _____

- beni acquistati dall'associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione; _____

- ogni altro conferimento estraneo. _____

Il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota che ciascun nuovo associato dovrà versare nel caso venga accolta la domanda di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale all'associazione a carico di tutti gli

associati. _____

Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell'associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato. Quote e contributi sono inoltre intransmissibili per atto tra vivi. _____

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

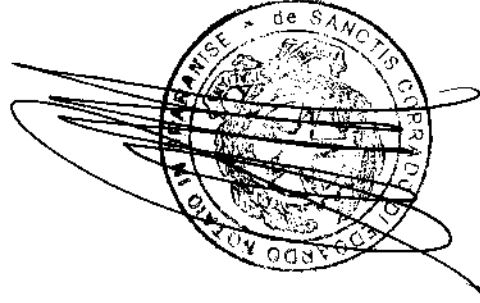
ARTICOLO 10: Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ARTICOLO 11: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: L'assemblea è convocata da tutti gli associati, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, quando ne ravvisi la necessità ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del rendiconto economico.

L'avviso di convocazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, luogo, data ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Esso deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascuno degli associati quale indicato sul libro degli aderenti all'associazione o, in mancanza, comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione. La seconda convocazione non può essere prevista nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 12: INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA - Tutti gli associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia l'argomento o la delibera posta all'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all'associazione.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea, purché la delega sia confe-



rita, per iscritto ad altro associato che non sia amministratore o dipendente dell'associazione. Le deleghe verranno raccolte dal Presidente e conservate agli atti dell'associazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 13: DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea degli associati, oltre all'approvazione del rendiconto economico, nomina (e revoca) i componenti del Consiglio di amministrazione ed elegge il suo Presidente; delibera sulle modifiche dello statuto; approva i regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione; delibera sull'utilizzo di eventuali utili od avanzi di gestione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento anticipato dell'ente e la devoluzione del patrimonio nei modi indicati dal successivo articolo 21; delibera infine sugli argomenti posti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria invece, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare infine lo scioglimento anticipato dell'ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dall'associato all'uopo designato dall'assemblea. Al Presidente spetta il compito di verificare la legittimazione degli intervenuti e di moderare e dirigere le adunanze.

Il Presidente sarà assistito da un Segretario designato di volta in volta dagli intervenuti. Delle riunioni assembleari sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al fine di garantire un'ideale pubblicità alle deliberazioni prese dall'assemblea queste saranno conservate presso la sede dell'associazione, di modo che ciascun associato possa prendersene visione ed ottenerne copia a sue spese.

ARTICOLO 14: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo determinazione presa dall'assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere solo associati, liberamente eletti dall'assemblea. Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea degli associati; i consiglieri durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato già nominato dall'assemblea, ad eccezione del primo Presidente nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa.



va o su richiesta di uno dei Consiglieri, con lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Della riunione del Consiglio di amministrazione sarà redatto verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

ARTICOLO 15: COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NE - Al Consiglio di amministrazione spetta: a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; b) l'organizzazione di qualsiasi attività ed iniziativa connessa con l'oggetto sociale; c) la redazione annuale del rendiconto economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) la determinazione di quote e contributi associativi; e) la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) ogni altro potere opportuno o necessario al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo sociale.

ARTICOLO 16: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; allo stesso compete anche l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio stesso e la convocazione del Consiglio medesimo.

TITOLO V. ESERCIZIO, RENDICONTO, UTILI DI GESTIONE, LIBRI

ASSOCIATIVI _____

ARTICOLO 17. ESERCIZIO - L'esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. _____

ARTICOLO 18. RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO - Al termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo i criteri di legge, da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione. _____

Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede sociale, nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea, in modo che tutti gli associati possano prenderne visione, nonchè chiederne copia a loro spese. _____

Il quorum richiesto per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea è quello più basso, previsto per le delibere relative alla gestione della società che non importano modifiche dell'atto costitutivo. _____

La delibera che approva il rendiconto economico e finanziario è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti gli Associati possano prenderne visione. _____

ARTICOLO 19. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI

GESTIONE - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. _____

Eventuali utili ed avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, ma



dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. _____

ARTICOLO 20: LIBRI ASSOCIATIVI - Oltre ai libri fiscali, l'Associazione può tenere: - il libro degli associati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione delle generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; - i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. _____
In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio di amministrazione. _____

_____ TITOLO VI: SCIoglimento _____

ARTICOLO 21: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. _____

_____ TITOLO VII: SEGNI DISTINTIVI - RINVIO _____

ARTICOLO 22: SEGNI DISTINTIVI - L'Associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". _____

ARTICOLO 23: RINVIO - Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni e le altre norme previste

in materia. _____

Firmato: Falco Francesco - Di Febraro Pasquale - Giustato Salvatore -

Luigi Gerardo De Crescenzo - Corrado de Sanctis _____

Certifico io dott. **CORRADO DE SANCTIS**, Notaio
in Sparsacina, iscritto nel Ruolo del Dottorato Notarile
di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia di
pagine Tredici è conforme all'originale
Sparsacina, 3 luglio 2003. Sparsacina, in
corso di registrazione, per uso Ufficio IV.

